



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 22 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 17 MARZO 2009.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI - COOP. ESTENSE C/ COMUNE DI MOLFETTA –
ISTANZA DI NOMINA COMMISSARIO AD ACTA PER ESECUZIONE
DISPOSIZIONI SENTENZA N. 2511/2008. CON LA QUALE L'ADITO
GIUDICE HA ACCOLTO IL RICORSO N. 1233/2008 - NOMINA
AVVOCATO DIFENSORE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 23.04.2008 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **26 marzo 2009** al **10 aprile 2009**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- la II Sezione del TAR Puglia – Bari, adita (con ricorso n. 1233/2008) dalla Coop. Estense - Ipercoop, in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Mario Zucchelli (proprietaria e gestore di un ipermercato Ipercoop compreso nel centro commerciale “Gran Shopping Mongolfiera”), per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 43561 del 01.08.2008 che disponeva l’obbligo delle chiusure domenicali per gli esercizi commerciali per la vendita al minuto del settore alimentare, adottati nel mese di agosto e settembre, con sentenza n. 2511/2008, così statuiva:

1. accoglie il ricorso annullando, per l’effetto, le ordinanze sindacali prot. n. 43561 del 01.08.2008 e prot. n. 47782 del 04.9.2008;
2. dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento agli impugnati verbali di illecito amministrativo e statuisce appartenersi alla giurisdizione del giudice ordinario previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processualciviltistici;
3. respinge la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente;
4. dichiara inammissibile il ricorso incidentale e/o principale presentato dall’Amministrazione (costituita con l’Avv. Carlo Tangari – det. dir. n. 79 del 23.09.2008 e delib. G.C. n. 143 del 29.09.2008) con la condanna alle spese del giudizio in favore della ricorrente.

- il Comune di Molfetta - ritenendo necessario proporre appello avverso la prefata sentenza al fine di far valere dinanzi al C.d.S. le sue ragioni, peraltro accolte dal C.d.S. in precedente pronuncia su ordinanza del TAR che accoglieva la domanda di sospensiva proposta dell’odierna istante con ricorso di identico contenuto - con determinazione dirigenziale n. 11 del 03.02.2009 affidava, a tal proposito, il patrocinio all’Avv. Gennaro Rocco Notarnicola;

Vista l’istanza (notificata a questo Ente in data 23.02.2009 – prot. n. 15) proposta dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Coop. Estense, come legalmente rappresentata, intesa ad ottenere il provvedimento di nomina di un Commissario ad Acta che in sostituzione del Comune di Molfetta ed in un prefiggendo termine, dia corso a quanto disposto con la prefata sentenza, ed in particolare stabilisca nel pieno rispetto della stessa e delle leggi regolamentari e circolari esistenti il calendario delle deroghe dell’anno 2009, con riferimento al periodo non già determinato dalla legge (maggio-settembre), tenendo ben presente la peculiarità del centro commerciale;

Ritenuto necessario costituirsi nel suindicato giudizio di ottemperanza proposto dalla Coop. Estense dinanzi al TAR Puglia – Bari, al fine di vedere acclarate le ragioni del Comune stesso;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la

rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG. e Commercio, responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio di ottemperanza instaurato dalla Coop. Estense, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista, altresì, la nota sindacale prot. n. 15829 del 17.03.2009 contenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente, nella persona dell'Avv. Carlo Tangari, (per connessione di motivazione con precedenti giudizi dallo stesso patrocinati);

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse.
- 2) di costituirsi nel giudizio di ottemperanza proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari, dalla Coop. Estense, meglio descritto in premessa.
- 3) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente, all'Avv. Carlo Tangari, con studio in Bari, alla Via Piccinni n. 150.
- 4) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 5) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con i professionisti, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giuntale n. 22 del 28.01.2008.
- 6) Di stabilire l'obbligo per i legali di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 7) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore degli Avvocati incaricati.

Il Dirigente Settore AA.GG. e Commercio
Dott. Enzo Roberto Tangari
